

**MODALITÀ APPLICATIVE DEL REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA
SPESA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI NEL CUI NUCLEO
FAMILIARE SONO PRESENTI PERSONE CHE VERSANO IN CONDIZIONI
DI DISAGIO FISICO**

Allegato A alla deliberazione 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, modificato e integrato con deliberazioni 153/2023/R/com e 622/2023/R/com

TITOLO I Disposizioni generali	4
Articolo 1 Definizioni.....	4
Articolo 2 Ambito di applicazione	5
Articolo 3 Modalità di richiesta.....	6
Articolo 4 Decorrenza della compensazione	6
Articolo 5 Erogazione della compensazione.....	6
Articolo 6 Applicazione della compensazione.....	7
Articolo 7 Variazione delle condizioni rilevanti per l'ammissione alla compensazione	7
Articolo 8 Aggiornamento della compensazione.....	8
Articolo 9 Obblighi di comunicazione dei dati.....	8
Articolo 10 Controlli sui dati	9
TITOLO II Componente tariffaria compensativa per la fornitura elettrica per disagio fisico	10
Articolo 11 Ammissione alla compensazione per la fornitura elettrica per disagio fisico	10
Articolo 12 Condizioni per l'ammissione alla compensazione per la fornitura elettrica per disagio fisico.....	10
Articolo 13 Compensazione per la fornitura elettrica per i clienti in condizione di disagio fisico.....	11
Articolo 14 Corresponsione del bonus per disagio fisico.....	11
Articolo 15 Erogazione della compensazione per la fornitura elettrica in caso di cumulo	12
TITOLO III Obblighi informativi.....	13
Articolo 16 Obblighi di informativa per venditori ed imprese distributrici.....	13
Articolo 17 Obblighi per i soli venditori	13
TITOLO IV Sistema informatico per la gestione dell'ammissione alla compensazione	14

Allegato D

Articolo 18 Sistema informatico per l'ammissione alla compensazione	14
Articolo 19 Il Portale internet per i clienti domestici	15
APPENDICE 2	16

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
- **apparecchiature elettromedicali** sono le apparecchiature elencate nell'Allegato A al decreto del Ministero della Salute 13 gennaio 2011 recante "*Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute*";
 - **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
 - **bonus sociale elettrico** è la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici in stato di disagio economico, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
 - **certificazione ASL** è la certificazione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente che attesta l'uso di apparecchiature elettromedicali, rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
 - **cliente domestico** è il cliente finale titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;
 - **CSEA** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
 - **Comune titolato** è il comune di residenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
 - **contratto di fornitura** è il contratto stipulato dal cliente finale con un venditore di energia elettrica;
 - **disagio fisico** è la condizione in cui versa il cliente domestico, come definita all'articolo 3, comma 1 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 che recita "*la compensazione..... è riconosciuta ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica...*";
 - **impresa di distribuzione** è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione e di misura dell'energia elettrica o del gas naturale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) ed e) del TIUF;

Allegato D

- **intensità di utilizzo** è la variabile ore/giorno correlata al consumo medio di energia elettrica per il calcolo della fascia di consumo di energia elettrica per l'uso di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute;
- **POD** è il codice alfanumerico unico nazionale identificativo del punto di prelievo ai sensi del TIS;
- **SGate** è il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 117/08;
- **venditore** è la controparte commerciale del cliente finale, ossia il soggetto parte venditrice di un contratto di fornitura di energia o di gas naturale con il cliente finale accreditato al SII ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione 18 aprile 2013, 166/2013/R/eel;
- **decreto interministeriale 28 dicembre 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2007, recante "*Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 41 del 18 febbraio 2008*";
- **decreto ministeriale 29 dicembre 2016** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016;
- **decreto 13 gennaio 2011** è il decreto del Ministero della Salute 13 gennaio 2011 recante "*Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute*";
- **deliberazione 63/2021/R/com** è la deliberazione 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com.

1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità *ratione temporis* vigente.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 è istituito il sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici in condizioni di disagio fisico (nel seguito anche: bonus sociale elettrico per disagio fisico).
- 2.2 Il bonus sociale elettrico per disagio fisico è riconosciuto, con le modalità nel seguito disciplinate, in relazione a punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici che risultino in condizioni di disagio fisico ai sensi dell'Articolo 1, comma 1.1.

Articolo 3

Modalità di richiesta

- 3.1 Ai fini dell'ammissione alla compensazione di cui all'Articolo 2, comma 2.1, il cliente interessato presenta apposita richiesta presso il proprio Comune di residenza, fornendo le informazioni e le certificazioni di cui alla Tabella 1 dell'Appendice 1 al presente Allegato, come previsto dall'articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007.
- 3.2 In alternativa a quanto disposto dal precedente comma 3.1, la richiesta di ammissione alla compensazione può essere avanzata attraverso un organismo istituzionale appositamente individuato dal Comune di residenza.
- 3.3 Il bonus sociale elettrico per disagio fisico è cumulabile con il bonus sociale elettrico per disagio economico di cui alla deliberazione 63/2021/R/com in presenza dei rispettivi requisiti di ammissione.
- 3.4 Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione il cliente interessato è tenuto ad utilizzare una apposita modulistica i cui *fac simile* vengono messa disposizione almeno sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it) e sul sito internet di SGAt e (www.sgate.it).
- 3.5 Al cliente che presenta una richiesta di ammissione viene rilasciato il certificato previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 contenente anche il codice identificativo della domanda e le credenziali di accesso al portale internet di cui al successivo Articolo 19 per la verifica dello stato della propria pratica.

Articolo 4

Decorrenza della compensazione

- 4.1 L'impresa di distribuzione applica la componente tariffaria compensativa di cui al successivo Articolo 5, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni da parte del Comune titolato a ricevere le richieste di ammissione.

Articolo 5

Erogazione della compensazione

- 5.1 La compensazione è riconosciuta mediante l'applicazione, *pro-quota* giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di prelievo.
- 5.2 Il Comune titolato trasferisce all'impresa di distribuzione territorialmente competente, tramite SGAt e, gli elementi informativi a sua disposizione necessari per la gestione della compensazione, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007.
- 5.3 L'impresa di distribuzione, prima di erogare la componente compensativa, procede, anche tramite SGAt e con riferimento a tutte le informazioni a propria

Allegato D

disposizione, alle verifiche di propria competenza di cui al successivo Articolo 12, comma 12.1, lettere b) e c).

- 5.4 In relazione alle compensazioni riconosciute, l'impresa di distribuzione garantisce separata evidenza contabile e fornisce al venditore evidenza separata delle somme riconosciute con riferimento a ciascun punto di prelievo beneficiario della compensazione, con le modalità di cui all'Articolo 9, comma 9.3.

Articolo 6

Applicazione della compensazione

- 6.1 Il venditore è tenuto a trasferire al cliente domestico titolare del punto di prelievo interessato dalla compensazione la componente tariffaria compensativa. Il trasferimento deve avvenire nella prima bolletta utile.
- 6.2 Nella bolletta inviata al cliente domestico il venditore è tenuto a dare separata evidenza della suddetta componente tariffaria compensativa, ponendola in detrazione dei corrispettivi fissi per l'uso della rete.
- 6.3 Il venditore tiene separata evidenza contabile delle compensazioni ricevute dalle imprese di distribuzione e trasferite ai clienti finali.

Articolo 7

Variazione delle condizioni rilevanti per l'ammissione alla compensazione

- 7.1 Nel caso di voltura del contratto a nome del soggetto disagiato titolare del bonus fisico, la compensazione prosegue in continuità.
- 7.2 Nel caso di cessato uso di apparecchiature elettromedicali, la compensazione viene interrotta dal primo giorno del mese successivo all'avvenuta notifica all'impresa di distribuzione da parte del venditore.
- 7.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 7.2, il venditore, entro 10 giorni lavorativi, comunica all'impresa di distribuzione competente le segnalazioni ricevute dal cliente. Il cliente, in conformità all'obbligo di comunicazione tempestiva di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, procede a tale segnalazione entro 30 giorni dal cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.
- 7.4 Nel caso di istanze di variazione della localizzazione, la compensazione in corrispondenza del nuovo punto di prelievo decorre dalla data di attribuzione dello stesso al richiedente come certificata dal distributore competente o dal SII e deve essere comunque coincidente o successiva, alla data di cessazione dell'agevolazione nel precedente punto di prelievo. Nei casi di variazione della tipologia o dell'intensità di utilizzo di apparecchiature elettromedicali, che possano dar luogo a diversa compensazione si applica quanto previsto dall'Articolo 4, comma 4.1.

Allegato D

- 7.5 La CSEA predispone, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per la restituzione di eventuali importi di bonus sociale indebitamente percepiti da parte del cliente e le sottopone, entro il medesimo termine, all'approvazione della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità.

Articolo 8

Aggiornamento della compensazione

- 8.1 L'Autorità definisce l'ammontare del bonus elettrico per i clienti domestici in condizioni di disagio fisico una volta all'anno, quantificando il valore della componente compensativa CCF di cui al successivo articolo 13 applicabile per un intero anno solare.
- 8.2 La quantificazione di cui al comma 8.1, a valere per l'anno *n*, è effettuata in anticipo, sulla base delle migliori stime disponibili della spesa media che verrà sostenuta dai clienti domestici serviti nel servizio di tutela per la vulnerabilità, nel medesimo anno *n*.

Articolo 9

Obblighi di comunicazione dei dati

- 9.1 Entro il 30 novembre di ciascun anno, con riferimento alla fatturazione riferita ai consumi di competenza dell'anno solare precedente, ciascun venditore con più di 50.000 clienti finali serviti in bassa tensione comunica all'Autorità:
- l'ammontare delle compensazioni applicate da ciascuna impresa di distribuzione o da un Utente del dispacciamento/trasporto ai sensi dell'Articolo 6, comma 6.1;
 - l'ammontare delle compensazioni trasferite ai clienti domestici ai sensi dell'Articolo 6, comma 6.1;
 - le motivazioni degli eventuali scostamenti tra gli ammontari di cui alle precedenti lettere a) e b).
- 9.2 I venditori non soggetti all'obbligo di cui al comma 9.1, sono tenuti a conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione di cui all'Articolo 6 per eventuali controlli, verifiche ed ispezioni volte ad accertare la corretta erogazione delle compensazioni ai clienti interessati.
- 9.3 Ai fini di quanto previsto dall'Articolo 5, comma 5.4, l'impresa di distribuzione:
- rende disponibile, in formato elettronico, a ciascun venditore l'elenco, aggiornato almeno mensilmente, dei punti di prelievo di pertinenza identificati tramite il codice POD e codice fiscale del cliente domestico a cui i medesimi punti si riferiscono:
 - ammessi al regime di compensazione di cui all'Articolo 2;
 - la cui domanda di ammissione al regime di compensazione è stata

rigettata;

- b) invia in formato elettronico, almeno in corrispondenza della prima fatturazione utile del servizio di trasporto, una comunicazione che:
 - i) attesta il riconoscimento della compensazione allo specifico punto di prelievo con riferimento ad uno specifico codice fiscale;
 - ii) riporta l'entità e la tipologia della compensazione, secondo la classificazione riportata nella Tabella 2 dell'Appendice 2 al presente Allegato;
 - iii) indica la data di decorrenza del regime di compensazione determinata ai sensi dell'Articolo 4.
- 9.4 In caso di *switching*, l'impresa di distribuzione rende disponibili al nuovo venditore le informazioni di cui al comma 9.3 nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione di settore per il trasferimento delle informazioni necessarie per la fatturazione dei corrispettivi al cliente e ne dà comunicazione a SGATE come indicato all'Articolo 18, comma 18.4, lettera b).

Articolo 10

Controlli sui dati

- 10.1 Le imprese distributrici e i venditori sono tenuti, per i profili di propria competenza, alla verifica della veridicità delle informazioni fornite dal cliente domestico titolare del punto di prelievo beneficiario della compensazione.
- 10.2 Nel caso il venditore non riscontrasse la coincidenza delle informazioni trasmesse dalle imprese di distribuzione con le corrispondenti informazioni del contratto di fornitura, verifica con la medesima impresa di distribuzione che le attività di allineamento delle banche dati previste dalla regolazione di settore siano state effettuate correttamente e provvede nell'immediato agli eventuali necessari aggiornamenti.
- 10.3 In esito alle verifiche di cui al comma 10.2, le informazioni trasmesse dai distributori e quelle risultanti dal contratto di fornitura e dai documenti di fatturazione devono risultare allineate.
- 10.4 Nel caso in cui, a valle delle attività di cui al comma 10.2, permangano comunque le condizioni di non ammissione, l'impresa di distribuzione provvede a comunicare a SGATE la rettifica d'esito delle verifiche di propria competenza, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione delle verifiche medesime e applica la componente corretta al venditore.

TITOLO II

Componente tariffaria compensativa per la fornitura elettrica per disagio fisico

Articolo 11

Ammissione alla compensazione per la fornitura elettrica per disagio fisico

- 11.1 Sono ammessi alla compensazione per disagio fisico i clienti domestici che ricadono nella condizione di disagio fisico di cui all'Articolo 1.
- 11.2 Come previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, la condizione di disagio fisico è attestata da una certificazione ASL che dichiara la presenza, presso il punto di prelievo oggetto dell'agevolazione, di persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per l'esistenza in vita.
- 11.3 Le apparecchiature di cui al comma 11.2 sono quelle elencate nel decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011.
- 11.4 I clienti domestici in condizione di disagio fisico nella richiesta di ammissione alla compensazione di cui all'Articolo 3, comma 3.1 devono fornire almeno un recapito telefonico sempre raggiungibile, poiché ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del decreto 28 interministeriale dicembre 2007 sono identificati come non interrompibili ai fini delle procedure di distacco programmato previste dal Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico di cui alla deliberazione CIPE del 16 novembre 1979 s.m.i.

Articolo 12

Condizioni per l'ammissione alla compensazione per la fornitura elettrica per disagio fisico

- 12.1 La compensazione per i clienti domestici in condizione di disagio fisico è riconosciuta al punto di prelievo corrispondente al POD indicato dal soggetto richiedente, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) per ogni persona che versa in gravi condizioni di salute è prevista la compensazione con riferimento ad un solo punto di prelievo;
 - b) la localizzazione delle apparecchiature elettromedicali, così come desumibile dalle informazioni contenute nella richiesta di cui all'Articolo 3, comma 3.1, deve coincidere con quella del punto di prelievo per il quale è richiesta la compensazione;
 - c) il richiedente la compensazione deve essere l'intestatario del contratto di fornitura del punto di prelievo per il quale si richiede l'ammissione al regime di compensazione;

Allegato D

- d) la tipologia delle apparecchiature elettromedicali deve essere quella del decreto 13 gennaio 2011;
- e) la certificazione di cui all'Articolo 11, comma 11.2, deve indicare l'intensità di utilizzo dell'apparecchiatura di cui alla precedente lettera d), in conformità alla Tabella 3 dell'Appendice 1 al presente Allegato D. In assenza dell'indicazione dell'intensità di utilizzo, verrà automaticamente assegnata da SGAt l'intensità di utilizzo minima.

Articolo 13

Compensazione per la fornitura elettrica per i clienti in condizione di disagio fisico

- 13.1 L'ammontare del bonus per i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, corrisposto ai sensi del successivo Articolo 14, è determinato dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, in modo tale da compensare la maggior spesa derivante sia dal maggior impegno di potenza, sia dal maggior consumo di energia elettrica connessi all'utilizzo delle apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita.
- 13.2 La maggior spesa annua a cui fare riferimento per la determinazione dell'ammontare del bonus per i clienti domestici in condizioni di disagio fisico di cui al precedente comma 13.1 viene calcolata per differenza rispetto a quella di un cliente domestico con valori tipici di consumo annuo e di potenza impegnata e differenziato in base a:
 - a) entità dell'extra consumo elettrico annuo, articolato in tre fasce:
 - fascia minima, fino a 600 kWh/anno;
 - fascia media, tra 600 e 1.200 kWh/anno;
 - fascia massima, oltre 1.200 kWh/anno;
 - b) valore della potenza contrattualmente impegnata, articolata in 4 fasce:
 - ≤ 3 kW;
 - $=3,5$ kW;
 - $=4$ kW;
 - $\geq 4,5$ kW.

Articolo 14

Corresponsione del bonus per disagio fisico

- 14.1 La compensazione di cui all'Articolo 13 è riconosciuta con la cadenza prevista per la fatturazione del servizio di trasporto applicando una componente tariffaria, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCF_{i,j}}{N} * gg$$

dove:

- $CCF_{i,j}$ è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, differenziata in relazione alla fascia di extra-consumo e alla potenza contrattualmente impegnata, secondo le casistiche definite alla Tabella 2 dell'Appendice 2 al presente Allegato e in conformità ai consumi determinati in Tabella 3 in Appendice 2 al medesimo Allegato;
- N sono i giorni totali da cui è composto un anno, salvo il caso di anno bisestile pari a 366 giorni;
- gg sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nella bolletta ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

Articolo 15

Erogazione della compensazione per la fornitura elettrica in caso di cumulo

- 15.1 Nel caso di cumulo delle compensazioni per la fornitura di energia elettrica per disagio fisico e per disagio economico ai sensi dell'Articolo 3, comma 3.3, in luogo di quanto disposto dal precedente Articolo 14 e dall'Articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, la compensazione complessiva per la fornitura di energia elettrica è riconosciuta con la cadenza prevista per la fatturazione del servizio di trasporto, applicando una componente tariffaria compensativa, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCE_i + CCF_{i,j}}{N} * gg$$

dove:

- CCE_i è la componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno definita ai sensi dell'Allegato A alla presente deliberazione, differenziata in relazione alla numerosità del nucleo familiare ISEE i ;
- $CCF_{i,j}$ è la componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, di cui al precedente articolo 14;
- N sono i giorni totali da cui è composto un anno, salvo il caso di anni bisestili pari a 366 giorni;
- gg sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nella bolletta ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

TITOLO III

Obblighi informativi

Articolo 16

Obblighi di informativa per venditori ed imprese distributrici

- 16.1 Ciascun venditore e ciascuna impresa di distribuzione provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito internet.

Articolo 17

Obblighi per i soli venditori

- 17.1 Ciascun venditore elettrico, per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio fisico provvede ad inserire, in ciascuna bolletta nella quale venga riconosciuta la compensazione, la seguente dicitura:

“La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per disagio fisico ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 (cosiddetto bonus sociale elettrico per disagio fisico).”

TITOLO IV

Sistema informatico per la gestione dell'ammissione alla compensazione

Articolo 18

Sistema informatico per l'ammissione alla compensazione

- 18.1 Al fine di semplificare e accelerare la procedura di riconoscimento della compensazione e di effettuare verifiche incrociate circa la veridicità dei dati forniti dai clienti domestici elettrici per l'ammissione alla medesima compensazione ovvero in caso di variazione delle condizioni rilevanti per l'ammissione, le imprese distributrici utilizzano SGAt.
- 18.2 SGAt, consente lo scambio delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di cui all'Articolo 12. Tali informazioni, con riferimento a ciascun cliente domestico richiedente la compensazione per disagio fisico, includono almeno le seguenti:
- a) codice fiscale del cliente domestico titolare del punto di prelievo;
 - b) codice fiscale del soggetto in condizioni di disagio fisico;
 - c) data di emissione ed eventuale scadenza della certificazione ASL;
 - d) apparecchiature elettromedicali;
 - e) avvenuto inserimento del punto di prelievo negli elenchi utili ai fini dell'attuazione delle procedure del piano di distacco programmato;
 - f) tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera a), punto i) del TIT;
 - g) potenza impegnata;
 - h) POD;
 - i) intensità di utilizzo delle apparecchiature di cui alla lettera d).
- 18.3 In relazione alle informazioni di cui al comma 18.2, fermo restando quanto già previsto all'Articolo 5, comma 5.3, l'impresa di distribuzione assume come già verificate quelle inserite dai Comuni relative a:
- a) periodo di validità della certificazione ASL;
 - b) residenza del titolare del punto di prelievo oggetto di compensazione;
 - c) presenza del soggetto utilizzatore di apparecchiature elettromedicali presso il cliente domestico titolare del punto di prelievo beneficiario della compensazione;
 - d) le apparecchiature elettromedicali e le intensità di utilizzo.
- 18.4 L'impresa di distribuzione provvede a comunicare a SGAt:
- a) l'esito delle verifiche di propria competenza entro il primo giorno del secondo

Allegato D

mese successivo alla messa a disposizione delle informazioni da parte del Comune;

- b) il codice identificativo del venditore di competenza con la stessa tempistica di cui alla lettera a) in caso di ammissione della compensazione e il codice identificativo del nuovo venditore entro 30 giorni da un eventuale *switching*;
- c) la cessazione della compensazione nel caso di modifiche contrattuali che comportino la cessazione del diritto alla compensazione medesima entro 5 giorni lavorativi dal perfezionamento della variazione contrattuale.

Articolo 19

Il Portale internet per i clienti domestici

- 19.1 Ai fini di consentire ai clienti domestici ammessi al regime di compensazione di verificare autonomamente lo stato di avanzamento della propria pratica, SGATE rende disponibile attraverso il proprio sito internet un accesso riservato attraverso il quale è facilitato l'accesso allo stato di avanzamento della pratica (presa in carico, ammessa, validata, ecc.) utilizzando le credenziali di cui all'Articolo 3, comma 3.5.

APPENDICE 2

Tabella 1 - Elementi informativi da presentare all'atto della domanda di bonus sociale elettrico per disagio fisico

Dati relativi al richiedente	
Nome, cognome e codice fiscale	
Comune di residenza	
Indirizzo di fornitura	
Recapiti telefonici, fax, e-mail	
Certificazione ASL (data di rilascio, tipo di apparecchiature, intensità di utilizzo)	
Codice fiscale del malato se diverso dal richiedente	
Numero dei componenti del nucleo familiare	
Dati relativi alla fornitura	
Indirizzo POD da agevolare	
POD	
Potenza impegnata nel POD	
Altri dati	
Consenso al trattamento dei dati di consumo	
Codice identificativo dell'istanza per il bonus elettrico eventualmente percepito (dato facoltativo)	
Impegno a comunicare le variazioni	
Impegno a comunicare la cessazione dell'utilizzo delle apparecchiature	

Tabella 2 – Classificazione della tipologia di compensazione

Codice tipologia compensazione	Descrizione
E0Fy	dove: <ul style="list-style-type: none"> • F indica “disagio fisico”; • y = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 indica l’ammontare da erogare secondo la classificazione di cui alla Tabella 4 della presente Appendice 2 (y = 0 se non è presente alcuna agevolazione per disagio fisico)

Tabella 3 – Tabella per il calcolo dei consumi medi annui in kWh associati a ciascuna apparecchiatura, calcolati sulla base delle indicazioni del consumo medio dell’apparecchiatura

COD.	Apparecchiature	Consumo annuo per intensità di utilizzo (kWh)		
		Fino a 8 ore/giorno	Tra 8 e 16 ore/giorno	Oltre 16 ore/giorno
A1	apparecchiature per pressione positiva continua	227	455	683
A2	ventilatori polmonari	543	1086	1629
A3	polmoni d’acciaio	Intensità massima		oltre 1200 kWh/anno
A4	tende per ossigeno terapia	Intensità massima		oltre 1200 kWh/anno
A5	concentratori di ossigeno fissi	957	1795	2873
A6	concentratori di ossigeno portatili	449	899	1394
A7	aspiratori	22	44	66
A8	monitor multiparametrici	178	365	613
A9	pulsossimetri	1,8	3,6	5
A10	apparecchiature per la dialisi peritoneale	365	1150	2190
A11	apparecchiature per emodialisi	1460	1697	1935
A12	nutripompe	119	238	357
A13	pompe d’infusione	87	175	263
A14	pompe a siringa	*	*	*
COD.	Apparecchiature	kWh/anno		
A15	carrozze elettriche	547		
A16	sollevatori mobili	182		
A17	sollevatori mobili a sedili elettrici sollevatori mobili a barella elettrici	182		
A18	sollevatori fissi a soffitto	182		
A19	sollevatori per vasca da bagno	182		
A20	materassi antidecubito	78		

*a batteria non ricaricabile

Tabella 4 – Definizione delle fasce di riferimento ai fini del calcolo delle compensazioni per i clienti in condizioni di disagio fisico

Codice	Fasce di potenza	Extra consumo rispetto a utente tipo (2700/kWh/anno)
EOF1	fino a 3 kW	FASCIA MINIMA fino a 600 kWh/anno
EOF7	3,5 kW	
EOF10	4,0 kW	
EOF4	da 4,5 kW in su	
EOF2	fino a 3 kW	FASCIA MEDIA tra 600 e 1200 kWh/anno
EOF8	3,5 kW	
EOF11	4,0 kW	
EOF5	da 4,5 kW in su	
EOF3	fino a 3 kW	FASCIA MASSIMA oltre 1200 kWh/anno
EOF9	3,5 kW	
EOF12	4,0 kW	
EOF6	da 4,5 kW in su	